

N. R.G. 161/2023



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
Sezione Terza Civile**

La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:

Carlo Breggia

Presidente relatore

Marco Cecchi

Consigliere

Antonio Picardi

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. **161/2023** promossa da:

Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. FRANCESCO PAOLO RAVENNI e
dell'Avv. MICHELE MESCHINO;

PARTE APPELLANTE

nei confronti di

Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. DUCCIO COTTINI;

PARTE APPELLATA

avverso

la sentenza n. 586/2022 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il 22.6.2022.

CONCLUSIONI

In data 16.7.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:

Per la parte appellante:

“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze adita, ogni contraria istanza disattesa, per tutte le motivazioni in premessa esposte, riformare e revocare l'impugnata sentenza e conseguentemente accogliere la domanda di opposizione a decreto ingiuntivo di cui al giudizio di primo grado ivi compresa la domanda riconvenzionale svolta per tutte le

motivazioni sopra esposte ai punti da 1) a 3), che s'intendono per motivazioni e conclusioni qui integralmente ritrascritte e reiterate".

In via istruttoria:

- si insiste nell'accoglimento dell'ordine di esibizione del pagamento della somma oggetto della transazione del 13.02.2020.

Per la parte appellata:

"Voglia codesta Corte di Appello di Firenze, previ gli accertamenti e le declaratorie del caso:

- In via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello per difetto di specificità dei motivi ex art 342 cpc.*
- Nel merito, confermare integralmente la sentenza di primo grado n. 586/2022 emessa dal Tribunale di Siena, disattendendo le richieste di controparte per i motivi, in fatto e in diritto, sopra indicati.*
- In ogni caso, con vittoria di competenze, spese ed onorari del presente giudizio".*

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

*

1. Il Tribunale di Siena, con sentenza n. 586/2022 pubblicata il 22.6.2022, ha così deciso:

Revoca il decreto ingiuntivo opposto

Respinge la domanda riconvenzionale

Condanna parte attrice opponente Parte_1, in persona del l.r.p.t.,

- Al pagamento di euro 7.138,45 in favore di parte convenuta opposta CP_1

[...] in persona del l.r.p.t.

Compensa le spese

1.1 Controparte_2 e Controparte_3 quest'ultimo sia in proprio sia quale legale rappresentante di Controparte_1 (anche solo CP_1, avevano ottenuto nei confronti di Parte_1 (anche solo Pt_1) il decreto ingiuntivo n. 541/2020 dell'8.6.2020 di € 7.138,45, oltre accessori e spese, a titolo di pagamento di un debito della ricorrente verso la Controparte_4 (anche solo CP_4, asseritamente accollato da Pt_1 nell'ambito della compravendita del complesso immobiliare in Comune di Castelnuovo Berardenga, Loc. Macialla, denominato Villa Gloria, con atto rogato dal Notaio Per_1 di Siena il 31.7.2017.

In particolare, secondo i ricorrenti:

(-) il 31.7.2017 **CP_1** aveva venduto a **Pt_1** l'immobile Villa Gloria per il prezzo di € 5.110.000,00;

(-) l'acquirente **Pt_1**, nell'ambito della compravendita, si era accollata (senza liberazione), in conto prezzo, parte dei debiti di **CP_1** fra i quali quello verso **CP_4** di € 7.500,00, che **Pt_1** avrebbe dovuto pagare, a decorrere dal 10.9.2017, in dodici rate mensili di € 625,00, mediante accredito sul conto di **CP_4**

(-) nondimeno, **CP_4** poiché **Pt_1** gli aveva pagato la sola somma di € 2.100,00, aveva ottenuto il 1.12.2018 ingiunzione contro **Controparte_2** e **Controparte_3** (amministratore unico di **CP_1** per il pagamento della residua somma di € 5.400,00, che, maggiorata di accessori e spese sino a € 7.116,05, era stata oggetto di precetto;

(-) i **CP_2** si erano allora impegnati, in via transattiva, a pagare a **CP_1** la somma di € 7.138,45 (pari a quanto precettato, oltre alle spese di notifica) in dieci rate mensili di € 713,90 a decorrere dal 27.3.2019, tutte corrisposte, come da quietanza finale di **CP_4**

Co **Parte_1** aveva opposto l'ingiunzione, chiedendone la revoca, con rigetto di ogni avversa domanda e, in riconvenzione, la condanna di **CP_1** al pagamento di € 2.100,00.

A fondamento delle sue pretese, aveva dedotto che:

(-) di essere estranea all'atto transattivo del 1.3.2019 fra **CP_1** e i **CP_2** con **CP_4**

(-) la carenza di legittimazione attiva di **Controparte_2**

(-) l'invalidità o inopponibilità dell'accollo per carenza dei requisiti di legge, con conseguente diritto a ripetere quanto indebitamente pagato a **CP_1** pari a € 2.100,00.

CP_6 si era costituita, unitamente a **Controparte_2** per resistere alla opposizione e alla domanda riconvenzionale.

In particolare,

(-) **Controparte_2** aveva riconosciuto di non avere legittimazione attiva e, dunque, si era costituito al solo scopo di rinunciare alla propria domanda;

(-) CP_1 aveva insistito nelle proprie pretese.

1.4 Il Tribunale di Siena, estinto il rapporto processuale fra Controparte_2 e Pt_1, dopo istruttoria documentale e previo rigetto dell'istanza ex art. 210 c.p.c. degli opposenti per acquisire la prova del pagamento (da CP_1 a CP_4, ha revocato il decreto ingiuntivo, «[...] *in quanto emesso, ab origine, con vincolo di solidarietà, in favore di un soggetto successivamente riconosciuto non legittimato sul piano attivo* [...]», ma ha emesso condanna in favore di CP_1 per il medesimo importo, recependo, in sostanza, la tesi di merito della creditrice opposta.

2. Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1 (di seguito anche appellante) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, [...] CP_1 (di seguito anche appellata), proponendo gravame avverso la suddetta sentenza per tre motivi di appello, sulla base dei quali ha rassegnato le conclusioni, anche istruttorie, trascritte in epigrafe.

3. Radicatosi il contraddittorio, Controparte_1 nel costituirsi in giudizio, ha eccepito la inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e ha comunque contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale ha chiesto per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.

4. Con ordinanza del 26.11.2024 la Corte ha disposto mediazione delegata, svoltasi con esito negativo.

La causa è stata trattenuta in decisione in data 16.7.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

L'appello è infondato.

5. L'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. è infondata, perché il gravame permette di comprendere le critiche mosse alla sentenza.

Conferma retrospettivamente questo giudizio la constatazione che parte appellata, sui punti controversi, come sopra individuati, ha svolto ampie difese di merito, ciò che presuppone la comprensione delle doglianze sollevate.

6. Il primo motivo, intitolato *“Violazione e/o errata interpretazione dei fatti di causa ed errata interpretazione delle norme - Necessità di revoca del decreto ingiuntivo opposto per difetto di titolo dell'ingiunzione e/o comunque per estraneità della Parte_1 dal titolo sul quale la stessa è stata fatta valere, contestato da parte opponente sia nell'an che nel quantum - Insussistenza dell'affermata “ricognizione di debito” contenuta nella transazione dell'1.03.2019, alla quale parte opponente era rimasta estranea - Omessa motivazione su un punto decisivo della controversia e travisamento dei fatti - Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e manifesto travisamento dei documenti di giudizio e per violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato”*, è infondato, secondo quanto in appresso.

Sostiene l'appellante che:

(-) il Tribunale muoverebbe *«[...] dall'errata - se non del tutto fantasiosa - valutazione che il credito ingiunto sia in parte, per il debito in linea capitale oggetto di accollo, fondato sull'atto pubblico di vendita, mentre il residuo, a titolo di spese legali, fondato sulla transazione e sugli altri documenti depositati in giudizio [...]»* (appello, pag. 8);

(-) in realtà, il titolo posto a fondamento della domanda monitoria era solo ed esclusivamente la transazione del 1.3.2019, come si desumerebbe inequivocabilmente:

(=) CP_1 ricevuta la notifica del decreto ingiuntivo ottenuto contro di lei da CP_4 *«[...] non ha ritenuto di far valere l'accollo del debito contenuto nel contratto di compravendita del 31.07.2017 nelle forme contrattuali, spiegando opposizione al decreto*

ingiuntivo con chiamata in giudizio di opposizione della *Parte_1* in sua manleva [...]» (ivi, pag. 9);

(=) per contro, *CP_1* aveva preferito accordarsi con *CP_4* in forza d'una transazione "fasulla" (ivi) e nulla per assenza di causa o per illiceità, anche perché conclusa con un importo superiore a quanto chiesto (€ 7.138,47 in luogo di € 7.115,05);

(=) solo nel giudizio di opposizione, la creditrice opposta aveva menzionato a proprio supporto anche il contratto di compravendita;

(-) la transazione, d'altra parte, era, in quanto *res inter alios acta*, titolo inefficace e inopponibile nei confronti di *Pt_1* ;

(-) al Tribunale, che ha poi motivato «[...] *Parte del prezzo concordato per l'immobile compravenduto è costituita dall'accollo dell'acquirente, odierno opponente, di un debito pari ad euro 5.400,00. La residua somma di circa 1.700,00 euro per spese andrebbe detratta proprio perché la transazione non è opponibile all'opponente. Ma l'atto denominato transazione è in realtà una ricognizione di debito rateizzata, pertanto l'intero importo di euro 7.138,45 andrà corrisposto a parte convenuta opposta. Invero, il titolo per cui la *Parte_1* risulta debitrice della *Controparte_1* è l'atto pubblico di vendita, limitatamente al debito in linea capitale di euro 5.400,00, oggetto di accollo, mentre "la transazione" quietanzata aveva lo scopo di dimostrare, unitamente agli altri documenti depositati nel presente giudizio, l'avvenuto pagamento di ulteriori euro 1.738,45 per spese legali. Detto importo rappresenta il danno emergente subito dalla opposta a causa dell'inadempimento della opponente, all'accollo del debito verso il terzo *Controparte_4* [...] [...]» , obietta l'appellante che nessuna ricognizione di debito rateizzata è configurabile, poiché, ai fini dell'art. 1334 c.c., essa non proveniva da *Pt_1* , del tutto estranea alla stipulazione;*

(-) erronea sarebbe anche il riconoscimento del credito per la parte in cui dipende non già dal capitale oggetto dell'accollo, ma delle spese legali e degli accessori della ingiunzione ottenuta da *CP_1* indebitamente considerato un danno emergente.

6.1 La prima questione che, in ordine logico, pone il motivo è quale titolo sia stato dedotto in giudizio a fondamento della domanda di pagamento e, in particolare, se esso sia esclusivamente la transazione *Parte_2* ovvero, come ha reputato il Tribunale, anche la

compravendita del 31.7.2017, nella quale **Pt_1** si era accollata, senza liberazione di **CP_1** il debito di € 7.500,00 che questa ultima aveva contratto con **CP_4**

Va, con la integrazione di motivazione che segue, confermato quanto ha già ritenuto il primo giudice.

6.1.a Premesso che l'interpretazione delle domande va condotta in base a quanto obiettivamente il contenuto degli atti riveli della volontà processuale della parte, sicché *la stessa soggettiva intenzione dell'attore rileva solo nei limiti in cui sia stata esplicitata in modo tale da consentire al convenuto di cogliere l'effettivo contenuto dell'atto e di svolgere un'adequata difesa* (così, fra altre, n. 24480/2020), constata la Corte che:

(-) il ricorso monitorio si apriva con la deduzione del contratto di compravendita del 31.7.2017 e, in particolare, dell'accollo ivi contenuto a carico di **Pt_1**, in luogo del pagamento in denaro (pag. 1);

(-) è l'inesatto adempimento di quell'accollo (per avere **Pt_1** pagato a **CP_4** solo € 2.100,00 anziché € 7.500,00) e, dunque, della corrispondente parte di prezzo dell'immobile (che l'accollo sostituiva), che viene dedotto quale prima fonte del credito e la circostanza che l'ingiunzione sia chiesta poi per € 7.138,45 non vale a smentire questa decisiva constatazione, posto che la questione inerisce la misura del credito, non la sua fonte; e che l'importo maggiore veniva indicato dalla parte non tanto perché *avesse titolo* nella transazione, ma perché esso rappresentava quanto complessivamente dovuto per l'inadempimento (il capitale e gli oneri accessori dovuti pagare), come la transazione *dimostrava*.

Il decreto ingiuntivo, pertanto, conteneva la chiara manifestazione della volontà processuale di **CP_1** di vedersi pagata da **Pt_1** la porzione di prezzo, oggetto dell'accollo, non ancora corrisposta, nonché tutto quanto in più era stato necessario a **CP_1** pagare a **CP_4** in dipendenza dell'inottemperanza di **Pt_1** al patto di accollo.

6.1.b Le ragioni dedotte dall'appellante per dimostrare una diversa esegesi della domanda non sono recepibili, in quanto:

(-) il comportamento di **CP_1** dinanzi al decreto ingiuntivo ottenuto contro di lei da **CP_4** per il residuo debito e, in particolare, la mancata attivazione della malleva che avrebbe potuto invocare da **Pt_1** è un elemento del tutto neutro, a questi fini, perché attiene al modo in cui **CP_1** ha scelto di difendersi, giudicando evidentemente preferibile definire

separatamente il rapporto debitorio con CP_4 per poi rivalersi a parte su Pt_1 : ed è appena il caso di notare che mai nessuno in questa causa ha sollevato eccezioni sulla fondatezza della pretesa di CP_4 verso CP_1 a conferma che proporre una opposizione a decreto ingiuntivo solo per poter chiamare in causa Pt_1 era una strada che in nulla avrebbe migliorato la posizione di CP_1 rispetto alla diversa via in concreto praticata;

(-) si può anche convenire con la difesa appellante che l'atto del 1.3.2019 non sia una transazione, ma solo un accordo sulla dilazione, mancando la *res dubia* (il debito è stato integralmente riconosciuto da CP_1 a CP_4 comprendendovi persino le spese di notifica del precetto) e non essendovi reciprocità fra quanto concesso da CP_1 ossia l'intero credito, e quanto concesso da CP_4 ossia la mera rateizzazione (tenuto conto che *“le reciproche concessioni, cui si riferisce il primo comma dell'art. 1965 c.c., devono essere intese in correlazione con le reciproche pretese e contestazioni e non già in relazione ai diritti effettivamente a ciascuna delle parti spettanti”*: Cass. n. 16154/2021), ma una simile conclusione, ai fini della interpretazione della domanda monitoria, non suffraga la tesi dell'appellante, semmai la indebolisce, appunto perché, se la transazione non fosse realmente tale, ma solo un accordo di rateizzazione, dovrebbe *a fortiori* ritenersi che il titolo fatto valere in giudizio sia stata la compravendita e il patto di acollo in essa contenuto;

(-) non è poi vero che solo in sede di giudizio d'opposizione CP_1 abbia fatto valere l'acollo contenuto nella compravendita, perché, al contrario, si è già constatato che esso era stato dedotto in apertura di ricorso monitorio e a esso ne era stata allegata copia.

6.2 Restano assorbite le questioni poste dall'appellante che si fondano sul presupposto che non sia stata validamente dedotta in causa la compravendita e l'acollo, ma solo la transazione.

È infatti irrilevante approfondire se la transazione sia opponibile a Pt_1 ovvero se sia ivi rinvenibile una *ricognizione di debito rateizzata* da parte di Pt_1 , in quanto la pretesa di CP_1 trova fondamento nella compravendita (con acollo) e non nella transazione.

6.3 Residua la critica, pure contenuta nel motivo, che, in via graduata, attiene alla misura del credito riconosciuto, tenuto conto che l'importo che Pt_1 non ha pagato a CP_4 in forza dell'acollo del debito di CP_1 è di soli € 5.400,00, laddove la condanna emessa dal Tribunale è di € 7.138,45; e la differenza di € (7.138,45 – 5.400,00=) 1.738,45, fa notare

criticamente l'appellante, è costituita da quanto CP_1 si è impegnata a versare a CP_4 a seguito della "transazione" conclusa dopo l'emissione del decreto ingiuntivo.

6.3.a Per poter dirimere questa critica occorre dapprima qualificare l'accollo di cui si discute, se interno o esterno.

Ritiene la Corte che, come sostenuto nel grado anche dall'appellata, si tratti di accollo interno.

Insegna la S.C. (n. 38225/2021, in motivazione) che:

la figura dell'accollo interno, non prevista espressamente dal codice civile, ma riconducibile all'esercizio dell'autonomia privata per il perseguimento d'interessi meritevoli di tutela, ricorre, in effetti, nel caso in cui il debitore convenga con il terzo l'assunzione, da parte di costui, in senso puramente economico, del peso del debito (che può anche essere solo determinabile: cfr. Cass. n. 14372 del 2018), senza, tuttavia, attribuire alcun diritto al creditore e senza modificare l'originaria obbligazione, sicché il terzo assolve il proprio obbligo di tenere indenne il debitore adempiendo direttamente in veste di terzo, o apprestando in anticipo al debitore i mezzi occorrenti, ovvero rimborsando le somme pagate al debitore che ha adempiuto (Cass. n. 4383 del 2014; Cass. n. 1180 del 1982; Cass. n. 6936 del 1996; Cass. n. 8044 del 1997; Cass. n. 4604 del 2000). L'accollo a efficacia esterna, invece, che l'art. 1273 c.c. configura come vero e proprio contratto a favore di terzo, si ravvisa nel caso in cui l'accordo tra il debitore e il terzo accollante attribuisce al creditore il diritto di pretendere l'adempimento nei confronti, oltre che dell'accollato, se cumulativo, anche (o solo, se privativo) e direttamente dell'accollante. L'adesione all'accollo da parte del creditore sortisce il solo effetto di rendere irrevocabile la relativa stipulazione, senza, peraltro, che tale adesione sia necessaria ai fini della modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio, vale a dire la costituzione di un'obbligazione dell'accollante direttamente verso il creditore, trattandosi di un effetto che consegue direttamente al perfezionamento del negozio di accollo tra l'accollante e il debitore accollato.

2.3. Nell'ipotesi invece di accollo cd. semplice o interno, non disciplinata dall'art. 1273 c.c., l'accordo tra debitore e terzo, invece, non comporta alcuna modificazione soggettiva dell'originaria obbligazione, determinando l'assunzione del debito da parte dell'accollante in senso puramente economico, sicché si traduce nell'assunzione di un'obbligazione, per sua

natura riconducibile ai soli rapporti tra le parti del negozio, avente a oggetto semplicemente l'assunzione (non del debito altrui ma) degli effetti economici del debito altrui, e quindi il compimento di qualsiasi attività o prestazione idonea a sollevare il debitore principale dalle conseguenze economiche del debito.

Con l'accollo semplice (o interno), quindi, il terzo accollante si impegna nei confronti del solo debitore accollato e non anche verso il creditore, il quale non può quindi da lui pretendere l'adempimento dell'obbligazione. L'accollante, pertanto, in caso di mancata osservanza dell'obbligo, risponde dell'inadempimento nei confronti del solo accollato e non anche verso il creditore, terzo estraneo all'accordo.

2.4. Né, in tale figura di accollo, può rilevare l'adesione del creditore, dichiarata con l'azione proposta nei confronti degli accollanti, la quale non può avere l'effetto prospettato dal ricorrente in quanto, non essendo l'accollo modificativo dell'originaria obbligazione e determinando esso l'assunzione del debito in senso puramente economico, i suoi effetti non possono andare al di là dell'assunzione di una obbligazione, per sua natura riconducibile ai soli rapporti tra le parti del negozio, avente ad oggetto semplicemente l'assunzione (non del debito altrui ma) degli effetti economici del debito altrui e, quindi, il compimento di qualsiasi attività o prestazione idonea a sollevare il debitore principale dalle conseguenze economiche del debito, non realizzandosi nel caso in esame la funzione di rendere il terzo estraneo alla stipulazione (cioè il creditore) destinatario di un diritto soggettivo nei confronti dell'accollante.

Peraltro, ai fini della configurazione dell'accollo esterno, è necessario che, da un lato, gli stipulanti della convenzione (debitore accollato, ossia `CP_1` e terzo accollante, ossia `Pt_1`) manifestino la volontà, anche implicita, di estendere la propria convenzione al creditore; dall'altro, che quest'ultimo vi aderisca con la manifestazione, espressa o tacita, della volontà negoziale di far proprio l'accollo e non semplicemente di ricevere la prestazione dal terzo piuttosto che dal proprio debitore.

Nella presente fattispecie, la convenzione di accollo è inserita e fa parte del contratto di compravendita fra la venditrice `CP_1` e la compratrice `Pt_1` e la sua causa è dunque quella stessa della vendita; essa, in particolare, è da individuare nella funzione di sostituire il

pagamento in denaro di una porzione di prezzo con l'assunzione del corrispondente peso *economico* (e non *giuridico*) del debito di CP_1 verso CP_4

Il creditore accollatario CP_4 si è limitato a una condotta restata confinata al rapporto con il suo debitore CP_1 (pacificamente non liberato) ed essa si è estrinsecata nel placet concesso a un pagamento da parte di altro soggetto (nella compravendita, pag. 8, si legge: «[...] tutti i ratei di pagamento dovranno avvenire con crediti sui seguenti conti correnti indicati dai creditori [n.d.r.: essendo più d'uno i debiti accollati] Di tale modalità di pagamento la parte venditrice CP_1 dichiara di aver ricevuto consenso per iscritto da [...] Parte_3 [...]»).

Al momento di agire, CP_4 ha chiesto il pagamento a CP_1 non a Pt_1 , confermando, retrospettivamente, di non aver titolo per agire contro Pt_1 , ma solo nei confronti del suo debitore CP_1

Corrispondentemente, Pt_1 , pur non avendo, per quanto consti in causa, alcuna eccezione da sollevare contro CP_4 ha ritenuto, dopo avere pagato € 2.100,00, di smettere di pagare le ulteriori somme di € 5.400,00, anche in questo caso retrospettivamente confermando di non ritenersi debitrice di CP_4

Tutti i soggetti coinvolti, insomma, si sono comportati esattamente come se l'accollo fosse interno e, dunque, non implicasse una estensione soggettiva a CP_4 il che, non risultando elementi contrari e prevalenti né nel testo negoziale, né in circostanze diverse, conferma che l'accollo era, appunto, un accollo interno.

6.3.b Posto, dunque, che CP_1 aveva il diritto, fondato sul contratto di compravendita, di agire contro Pt_1 per il pagamento di € 5.400,00, perché, in tale misura, la compratrice Pt_1 non aveva adempiuto all'obbligazione, assunta mediante accollo interno, di estinguere il debito di CP_1 verso CP_4 e, dunque, era inadempiente, in ultima analisi, all'obbligazione di pagare il prezzo (*rectius*, la porzione di prezzo pari a € 5.400,00), resta da verificare, appunto, se l'ulteriore somma di € 1.738,45, che CP_1 ha dovuto pagare a CP_4 per accessori e spese legali e che il Tribunale ha reputato costituire, nel rapporto fra CP_1 e Pt_1 , un danno (pag. 4: «[...] il debitore che non esegue la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno; tale dettato normativo deve essere letto in combinato disposto con l' art 1223 c.c. secondo il quale il risarcimento del danno deve

comprendere così la perdita subita come il mancato guadagno. È indubbio che le spese legali maturate nell'ambito del recupero del credito azionato dal terzo (Controparte_4 siano connesse causalmente all'inadempimento della Parte_1 all'obbligo di pagamento e devono, quindi, qualificarsi come danno emergente subito dalla odierna opposta, che con la transazione ha solo ottenuto una dilazione di pagamento e non avrebbe potuto opporsi al pagamento delle ridette spese legali, essendo ancora debitrice del terzo per effetto della mancata liberazione. [...]»), sia dovuta o meno.

La risposta è positiva, poiché, alla luce della ricostruzione sin qui fatta, è evidente che le censure sollevate sono infondate.

Infatti, la compratrice Pt_1, pur essendosi impegnata a pagare una parte del prezzo della compravendita accollandosi il debito contratto dalla venditrice CP_1 con CP_4 ha, contravvenendo a quell'obbligo, non solo lasciato in vita quel debito, nella misura di € 5.400,00, ma anche esposto l'incolpevole CP_1 – che non adempiva in via diretta verso CP_4 confidando nell'adempimento di Pt_1 al patto di acollo – alle legittime ragioni creditorie di CP_4 il quale, scaduto il termine concesso, ha avviato un'azione legale contro la quale CP_1 non aveva come ovvio alcuna reale ragione da opporre.

I costi di quell'azione legale e delle ulteriori somme accessorie che CP_1 ha dovuto riconoscere a CP_4 senza dubbio, costituiscono un danno emergente che discende dall'inadempimento di Pt_1 al contratto di compravendita e, in particolare, alla convenzione di acollo (interno) che in quella sede aveva assunto.

7. Il secondo motivo, intitolato “Violazione e/o errata interpretazione dei fatti di causa ed errata interpretazione delle norme della procedura laddove, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, parte opposta riveste il ruolo sostanziale di attore – Errata e/o omessa valutazione dei mezzi istruttori - Della richiesta d'integrazione probatoria di giudizio - Della richiesta di emissione di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.”, è infondato.

In sintesi, l'appellante si duole che:

(-) CP_1 attrice sostanziale in questa causa, non abbia dato prova di avere pagato il suo debito a CP_4 non potendo a tal fine valere la quietanza sottoscritta nella transazione, in quanto atto *inter alios*; e che,

(-) per di più, sia stata respinta la sua istanza ex art. 210 c.p.c. volta a ottenere prova del pagamento, richiesta istruttoria che viene dunque reiterata.

Il mezzo, anche alla luce di quanto sin qui illustrato, non può essere recepito.

7.1 Quanto all'importo di € 5.400,00, pari alla parte di debito accollato non estinto da **Pt_1**, il titolo del credito di **CP_1** è il contratto di compravendita, così che, con la sua produzione in giudizio, **CP_1** ha assolto il suo onere probatorio.

Spettava al debitore **Pt_1** dimostrare di avere adempiuto a quel pagamento: o tenendo fede al patto di acollo interno o, comunque, in altro modo.

Non avendolo fatto, è obbligata a pagare.

7.2 Quanto all'importo residuo, che costituisce un danno correlato all'inadempimento appena indicato, non sussiste alcuna necessità di prova dell'effettivo pagamento di **CP_1** a **CP_4** dal momento che il nocumento patrimoniale si consuma per la sola contrazione di un debito (Cass., n. 4718/2016; n. 11381/2024, in motivazione), con la conseguenza che, essendo pacifico e documentato, che **CP_1** ha ricevuto legittima ingiunzione di pagamento da parte di **CP_4** per l'importo maggiorato, nient'altro era tenuta a dimostrare.

7.3 L'istanza istruttoria resta assorbita.

8. Il terzo motivo, intitolato *“Violazione e/o errata interpretazione dei fatti di causa ed errata interpretazione delle norme della procedura laddove il Tribunale non ha accolto la domanda riconvenzionale spiegata da parte opponente - Errata e/o omessa valutazione dei documenti mezzi istruttori - Omissione di pronuncia su un punto decisivo della controversia”*, è infondato.

Il mezzo ripropone la domanda riconvenzionale di ripetizione dell'indebito costituito dal pagamento di € 2.100,00 corrisposta, asseritamente senza alcun titolo, da **Pt_1** a **CP_4**

Secondo l'appellante, non si sarebbe tenuto conto che il debito accollato era non un debito di **CP_1** bensì di altra società del medesimo gruppo (facente capo ai **CP_2**, ossia Ponte Residence srl; e che, dunque, la convenzione di acollo sarebbe stata nulla ai sensi dell'art. 1349 c.c.-

Tuttavia, la convenzione di accollo, come si è già avuto modo di osservare, era accessoria alla compravendita e ne mutuava la causa, nel senso che aveva la specifica funzione di estinguere, per l'importo di € 7.500,00, l'obbligazione di pagamento del prezzo dell'immobile.

Non solo, dunque, l'accollo non è nullo per indeterminatezza dell'oggetto (che era quanto mai determinato: pagamento dell'importo di € 7.500,00 a favore di CP_4 , ma sussiste il titolo del pagamento, che è costituito, appunto, dall'obbligo di estinguere *in parte qua* l'obbligazione di pagamento del prezzo, pur attraverso il pagamento del debito accollato.

Se anche il debito accollato non fosse stato di CP_1 ma di altra società del medesimo gruppo, non per questo i pagamenti effettuati da Pt_1 sarebbero stati inefficaci: essi avrebbero esattamente adempiuto alla convenzione di accollo contenuta nella compravendita (e, di conseguenza, avrebbero in pari misura estinto l'obbligazione di pagamento del prezzo dell'immobile) e CP_1 non avrebbe certo potuto obiettare a Pt_1 d'aver pagato male, visto che quel pagamento era stato effettuato secondo quanto la venditrice CP_1 aveva richiesto alla compratrice.

La contraria tesi dell'appellante, così superata, si rivela quindi addirittura pretestuosa.

9. Al rigetto dell'appello consegue l'onere delle spese processuali del grado.

Esse, vista la nota depositata, si liquidano in base al D.M. 55/2014, come da ultimo modificato dal D.M. 147/2022, § 12, parametri medi, valore di causa pari alla somma controversa (7mila euro).

Pertanto: € 1.134,00 fase 1, € 921,00 fase 2, ed € 1.911,00 fase 4, in tutto € 3.966,00, oltre accessori di legge; nulla per la fase 3 per la fase di negoziazione, non essendo indicate in nota spese.

Si dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:

1. rigetta l'appello proposto da *Parte_1* nei confronti di [...] *CP_1* avverso la sentenza n. 586/2022 emessa dal Tribunale di Siena e pubblicata il 22.6.2022;

2. condanna *Parte_1* a rimborsare a *Controparte_1* le spese processuali di primo grado, che liquida in complessivi € 3.966,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;

3. dichiara che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Firenze, camera di consiglio del 28 novembre 2025.

Il Presidente est.
Carlo Breggia

Nota

La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.